

Statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'Associazione denominata "Associazione Scientifica Promozione Aggiornamento Medico", la cui sigla è A.S.P.A.M.

Essa opera nel rispetto ed in conformità con quanto previsto nel Decreto del Ministero della Salute del 31/5/2004 (n. 14.836 pubblicato in G.U. 2.7.2004 n. 153 - requisiti per l'appartenenza alle Società Medico Scientifiche) e successive modifiche.

L'Associazione ha Sede Legale nel Comune di Siena, attualmente in Via Sallustio Bandini n. 33 c/o Rag. Carlo Cagnacci. Il Consiglio Nazionale avrà facoltà di istituire Delegazioni e/o Filiali periferiche, nazionali ed estere, ovvero di trasferire la Sede Sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha connotazione, né finalità sindacale, né scopi di lucro.

L'Associazione non può esercitare attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Essa persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. Si propone di valorizzare la figura dei propri iscritti, prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'aggiornamento professionale, culturale, tecnologico, e strumentale dei propri iscritti, anche promuovendo tavole rotonde, incontri o convegni;
- b) promuovere l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, anche con programmi annuali di attività formative ECM nei confronti degli associati;
- c) sostenere in modo attivo e costante il proprio inserimento nella programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, Organismi e Istituzioni Pubbliche;
- d) incentivare la collaborazione con altre Associazioni di pari dignità, nazionali e/o internazionali, anche confederandosi con esse;
- e) elaborare trial di studio, linee guida, in collaborazione con ASSR (Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali) e FISM (Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane), in conformità a quanto espresso nel D.M. 31/5/2004 e alla natura federativa di FISM;
- f) promuovere iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative, partecipando attivamente a convegni, corsi di aggiornamento, ricerche e pubblicazioni nei vari campi della Medicina;
- g) istituire premi e borse di studio per i suoi iscritti che si dimostrino meritevoli nelle discipline mediche;
- h) favorire ogni iniziativa utile e necessaria per il conseguimento dell'oggetto Sociale, ivi comprese le operazioni mobiliari, immobiliari ed editoriali;
- i) partecipare all'educazione della popolazione organizzando direttamente e/o in collaborazione con volontari, incontri aperti anche al pubblico;
- l) pubblicare un periodico culturale e di vita associativa, testi e/o riviste scientifiche.

Tutte le attività formative svolte dall'Associazione dovranno essere accompagnate da un sistema di verifica delle stesse quale la consegna ai partecipanti di un questionario da compilare e consegnare alla fine dell'attività di formazione, attraverso il quale il partecipante dovrà esprimersi in merito a:

- rilevanza degli argomenti trattati, rispetto alle necessità di aggiornamento;
- qualità dell'evento;
- efficacia dell'evento.

Dovrà altresì compilare un questionario di verifica apprendimento.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 – REQUISITI SOCI

Possono iscriversi e far parte dell'**ASPAM** i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all'Albo Professionale e quegli studiosi di discipline biologiche e mediche che dedicano la loro attività alla ricerca, nonché tutti coloro che svolgono attività in campo sanitario, quali Enti, Istituti pubblici e privati.

Ogni socio deve comunicare per iscritto al Consiglio dell'Associazione il domicilio ove intende ricevere le comunicazioni sociali, nonché il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, dichiarando di accettare espressamente le comunicazioni con tali mezzi. È obbligo del socio comunicare le eventuali variazioni.

Le comunicazioni sociali si intendono valide quando vengono inviate presso il domicilio eletto ovvero al numero di fax e indirizzo di posta elettronica comunicato.

ART. 4 – SOCI

Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Aggregati, Soci Onorari, Soci Sostenitori.

- 1) Soci Ordinari: possono essere solo medici, persone fisiche, che abbiano requisiti di retta condotta morale e professionale e siano in possesso di una Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia o all'estero, purché riconosciuta equivalente, e che abbiano ottenuto l'iscrizione, approvando incondizionatamente il presente Statuto. Sono tutti elettori ed eleggibili.
- 2) Soci Aderenti: sono persone fisiche, non medici, che operano nell'ambito di discipline socio-sanitarie, paramediche e biologiche, dedicandosi alla ricerca, all'assistenza alla prevenzione ed abbiano una corretta condotta professionale. Sono tutti elettori, ma non eleggibili.
- 3) Soci Benemeriti Sostenitori: persone fisiche o giuridiche, Enti, Organismi, Istituti che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione. Non possono essere elettori, né eleggibili.

ART. 5 – AMMISSIONE SOCI

L'ammissione dei Soci Ordinari e Aggregati avviene su domanda scritta compilata su apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla privacy, presentata alla sede periferica e inviata tramite essa al Presidente dell'Associazione.

Con la sottoscrizione della domanda, l'aspirante socio autorizza l'Associazione a trattare i suoi dati personali, ai sensi del D.P.R. 30.06.2003 n. 196 (c.d. Legge sulla Privacy).

La domanda deve essere accompagnata dalla firma consensuale del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale o Interprovinciale, o da un membro del Consiglio Nazionale. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci avviene a insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale.

L'accettazione del Socio deve risultare da apposito verbale del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Nazionale delibera l'eventuale nomina di Soci Onorari. La qualità di Socio è personale, e non è trasmissibile.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ed impegna i Soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.

I Soci Ordinari e Aderenti sono obbligati a versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'accettazione della domanda, e successivamente entro il mese di aprile di ogni anno solare.

Ciascun Socio Ordinario e Aderenti in regola con il versamento delle quote sociali ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, ha diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, e ha diritto alla elezione e alla eleggibilità negli organi direttivi dell'Associazione, a partire dal dodicesimo mese dalla data di delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo non è trasmissibile né rimborsabile. In caso di morte del Socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto.

ART. 7 – DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) morte del Socio e/o scioglimento dell'Associazione;
- b) recesso del Socio da comunicarsi per iscritto al Presidente, che avrà effetto dalla presa d'atto del Consiglio Direttivo;
- c) decadenza a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per morosità di almeno due anni, e che non si siano messi in regola entro tre mesi dal ricevimento del sollecito scritto da parte del Segretario Nazionale;

d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per aver assunto iniziative in contrasto con gli intenti e con gli scopi statutari, ovvero per aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o di immagine;

e) su proposta del Consiglio dei Probiviri.

In ogni caso il Socio escluso o decaduto avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Probiviri.

ART. 8 - ORGANISMI

L'**ASPAM** è formata dai seguenti organismi associativi: a) Assemblea Generale, b) Consiglio Nazionale, c) Collegio dei Revisori dei Conti, d) Collegio dei Probiviri, e) Sezioni Regionali.

ART. 9 - ORGANO UFFICIALE

L'**ASPAM** pubblica e diffonde una rivista periodica di contenuto scientifico-culturale denominata "**Il Punto**".

Il Direttore Responsabile viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e può essere revocato dallo stesso Consiglio. Il Board Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I compiti del Board Scientifico sono:

- coordinare l'attività della rivista;
- valutare e approvare la scientificità degli incontri programmati sotto l'egida dall'Associazione;
- approvare gli studi scientifici promossi dall'**ASPAM**.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale, della quale fanno parte tutti i Soci, è la massima espressione associativa. Essa è diretta dal Presidente o dalla persona ammessa a sostituirlo a norma di Statuto.

Hanno diritto al voto e a due deleghe i Soci Ordinari e Aderenti, a condizione che risultino regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, e che abbiano regolarizzato la loro iscrizione per l'anno in corso.

Funzioni

L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti funzioni:

- 1) elegge a scrutinio segreto il Presidente, i Consiglieri Nazionali, i Revisori dei Conti, i Probiviri;
- 2) approva entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno appena trascorso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- 3) delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno L'Assemblea Straordinaria;
- 4) approva lo Statuto;
- 5) approva o respinge eventuali modifiche dello Statuto che siano richieste dal Consiglio Nazionale, o da almeno la metà dei Soci Ordinari;
- 6) delibera sullo scioglimento dell'Associazione fissandone le modalità.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale in carica, almeno una volta l'anno, per lo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto (art. 8).

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su:

- delibera del Consiglio Direttivo;
 - richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - richiesta di un numero di Soci Ordinari e Aderenti non inferiore al 10% mediante richiesta scritta, motivata e firmata.
- L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato almeno quindici giorni prima con lettera ordinaria o attraverso fax o e-mail, e deve contenere giorno, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto al voto in Assemblea solamente i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati più uno, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 13 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, ovvero in caso di impedimento, dal Vice Presidente. In loro mancanza l'Assemblea eleggerà tra i presenti il Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri dirigere la discussione.

All'atto del suo insediamento il Presidente nomina:

- il Segretario dell'Assemblea, che coadiuverà il Presidente e stilerà il verbale dei lavori;
- i tre membri della Commissione di Controllo, di cui uno assumerà le funzioni direttive, che avrà il compito di verificare il diritto di voto e le deleghe dei singoli soci o in sostituzione nel caso di elezioni;
- i tre membri della Commissione Elettorale, che svolgeranno anche il compito di Presidente e di scrutatori del Seggio elettorale.

Subito dopo si formeranno i Seggi elettorali, ciascuno dei quali coordinato da tre membri, non candidati. I voti saranno espressi a scrutinio segreto su due schede di diverso colore. Con una di esse sarà eletto il Presidente Nazionale. Con l'altra scheda saranno eletti i sei Consiglieri Nazionali, i tre Revisori dei Conti, i tre Proviviri. Ogni Socio con diritto di voto può esser portatore di non più di due deleghe elettorali sottoscritte dagli interessati.

Tutti i Soci Ordinari o Aderenti sono eleggibili, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, nei limiti stabiliti dal presente Statuto. I Soci eleggibili che aspirino a ricoprire una delle cariche sociali devono sottoscrivere l'accettazione della loro candidatura, da consegnare al Presidente Nazionale in carica.

L'accettazione della candidatura può essere inoltrata fino al momento nel quale il Presidente dichiara aperta l'Assemblea Generale. In ogni caso, qualora si venisse a creare una condizione di parità di voti, prevarrà il Socio più anziano in ordine di iscrizione o, se necessario, in ordine di età. Ciò vale per tutte le cariche, comprese quelle dei supplenti.

ART. 14 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con il voto della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti.

Per quanto riguarda le delibere aventi per oggetto le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sia l'Assemblea Straordinaria che l'Ordinaria (in seconda convocazione), sono valide con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto, e ad un massimo di due deleghe.

Le votazioni per il Presidente, per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per quello dei Proviviri, hanno luogo a scrutinio segreto, così come tutte le votazioni che abbiano ad oggetto valutazioni sulle persone. Le votazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno avvengono a voto palese, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo e amministrativo dell'Associazione. Esso esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea Generale. Il Consiglio Nazionale discute e decide in merito a qualsiasi questione riguardante l'Associazione.

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dell'Associazione, eletto dall'Assemblea e da un massimo di sei Consiglieri. Fa inoltre parte del Consiglio direttivo il Past-President (ovvero il Presidente dell'ultimo mandato). Il Consiglio Nazionale nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale. Tale nomina deve avvenire nella prima riunione indetta dopo le elezioni.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica una sola volta. Il membro del Consiglio che sia assente per più di due sedute dalle riunioni senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei 2/3 del Consiglio.

Il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere possono essere revocati dal Consiglio Direttivo che li ha nominati. In tale caso di revoca ovvero in caso di morte e dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede, nella stessa riunione della revoca ovvero nella sua prima riunione successiva, alla nomina di altro consigliere alla carica resasi vacante.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo e amministrativo dell'Associazione ed esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- approva le domande di iscrizione dei Soci Ordinari, Aggregati e Sostenitori;
- nomina i Soci Onorari;
- approva la costituzione di Sezioni Regionali e Provinciali, e ne nomina i Delegati;
- nomina il Board Scientifico;
- stabilisce i programmi di attività dell'Associazione secondo gli scopi indicati dallo Statuto, e attua i programmi di lavoro approvati dall'Assemblea Generale;
- provvede all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- approva su proposta del Presidente data, luogo, orario e ordine del giorno delle Assemblee;
- approva le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere;
- stabilisce la quota associativa annua;
- predispone, sentito il parere dei Revisori dei Conti, il Bilancio Preventivo che verrà ratificato dall'Assemblea, e redige, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- delibera il rimborso spese degli Associati per le attività svolte per conto dell'Associazione. Esegue le delibere assembleari ed esplica ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dalla Legge;
- accetta donazioni, elargizioni, contributi da Enti Pubblici e da Privati;
- delibera sulla sospensione di un iscritto dalla sua carica per tutto il tempo ritenuto necessario, nonché delibera la decadenza dalla qualifica di Socio secondo quanto disposto dall'art. 7, e di Membro del Consiglio secondo quanto disposto dall'art. 15.

Tutti i componenti del Consiglio Nazionale, compreso il Past-President, hanno diritto al voto in sede consiliare. In Consiglio il voto non è delegabile, né esprimibile a scrutinio segreto. Qualora fosse necessario, possono eccezionalmente partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, su invito personale del Presidente, altri Soci ovvero i Delegati Regionali o Provinciali, per singole questioni che li riguardano o di cui sono esperti. In tal caso i Soci invitati non avranno diritto al voto. Almeno una volta l'anno il Consiglio Nazionale incontra tutti i Delegati Regionali, a gruppi o in seduta comune.

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti dello stesso Consiglio, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti oppure ne faccia richiesta un quarto dei soci ordinari, quali devono indicare l'argomento della riunione. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, tramite lettera, fax oppure e-mail, dal Presidente ai diretti interessati almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso devono essere comunicati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da discutere all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono dirette dal Presidente. Per la loro validità è necessario che siano presenti almeno i 2/3 dei componenti. Le decisioni vengono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il membro del Consiglio Nazionale che sia assente dalle riunioni senza giustificato motivo per più di due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta nello stesso incarico. Il Presidente non può essere revocato dal Consiglio Direttivo. In caso di morte o dimissioni del Presidente ovvero per altro suo prolungato impedimento nello svolgimento della carica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione per procedere alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi, che ai Soci, ed ha il compito di tutelare le norme statutarie. Dirige l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. Partecipa personalmente o tramite un suo Delegato ad ogni manifestazione Associativa Nazionale o Regionale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano in termine di elezione o in caso di parità dal più anziano di età. In ogni convocazione il Presidente può richiedere la consulenza di tecnici esterni all'Associazione.

ART. 19 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, ovvero sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, ed è rieleggibile immediatamente una sola volta nello stesso incarico. Coadiuvato il Presidente, e lo può sostituire in caso di impedimento, o di sua richiesta.

ART. 20 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, ovvero sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, ed è rieleggibile immediatamente una sola volta nello stesso incarico. Coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione e delle Sezioni Regionali e Provinciali. Redige il verbale del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, ovvero sino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, ed è rieleggibile immediatamente una sola volta nello stesso incarico. Tiene la contabilità e i libri associativi. Ha la firma nei conti correnti dell'Associazione. Effettua i pagamenti e le riscossioni nei limiti e secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali nomineranno, nella prima seduta, fra loro il Presidente.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta il compito di controllare la gestione della contabilità dell'Associazione, e di redigere una relazione per l'Assemblea Generale sui rendiconti consuntivi e preventivi approvati dal Consiglio Direttivo. Può richiedere con motivazione scritta la Convocazione dell'Assemblea Generale. I Revisori dei Conti si riuniscono almeno una volta l'anno.

ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, i quali nomineranno fra loro nella prima seduta il Presidente del Collegio. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e di giudicare gli atti di inosservanza dei principi di deontologia e comunque lesivi degli interessi e della dignità dell'Associazione compiuti dagli iscritti. Il ricorso ai probiviri può essere inoltrato dagli Organi Nazionali e Periferici dell'Associazione e dal singolo Socio verso cui il Consiglio Direttivo ha proposto provvedimenti sospensivi da incarichi, o altri provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- proscioglimento;
- avvertimento;
- censura;
- sospensione temporanea;
- espulsione.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo e inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del collegio stesso.

ART. 24 - STRUTTURA TERRITORIALE

Sezioni Regionali

L'Associazione si articola in Sezioni Regionali, che operano in armonia con gli scopi statutari della Associazione e nel rispetto dei programmi del Consiglio Direttivo Nazionale. Ciascuna Sezione Regionale ha la funzione di coordinare le attività associative nel territorio di propria competenza.

Tutte le iniziative regionali devono essere comunicate con ragionevole anticipo al Segretario Nazionale. Per l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano le norme statutarie che regolano l'Associazione. La Sezione Regionale è composta dai Soci Ordinari e Aderenti residenti, o operanti nella Regione cui essi fanno capo. Non sono ammesse le appartenenze a più di una Sezione.

Organizzazione

La Sezione Regionale è retta e coordinata dal Delegato Regionale, nominato dal Consiglio Nazionale, che resterà in carica per tre anni, e che potrà essere riconfermato, consecutivamente, una sola volta.

Il Delegato Regionale risponde annualmente agli organi centrali dell'Associazione sulla correttezza della gestione

delle attività e della loro conformità ai programmi e ai fini dell'Associazione. Il Consiglio Regionale è formato dal Delegato Regionale e dai Delegati Provinciali, fra i quali il Delegato Regionale sceglie il Vice Delegato Regionale, che lo può sostituire in caso di brevi periodi di assenza e il Segretario Regionale che svolge anche funzione di Tesoriere Regionale. Per lo svolgimento delle loro attività le Sezioni Regionali hanno a disposizione fondi ad esse destinati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, tenuto conto delle quote annuali di iscrizione di appartenenti alla Regione e da fondi derivati da contributi, elargizione e offerte da chiunque provenienti e finalizzati al funzionamento delle Sezioni stesse. Tali quote sono rese disponibili anche alle Sezioni Provinciali per le iniziative approvate.

Il Consiglio Regionale è convocato almeno ogni sei mesi. L'Assemblea Regionale è convocata dal Delegato Regionale, in forma Ordinaria almeno una volta l'anno, mentre in forma Straordinaria può anche essere convocata su richiesta di almeno la metà dei Delegati Provinciali, o di un numero di iscritti della Regione interessata pari a 1/3 degli aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite convocazione scritta, o per fax, o per e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni con la comunicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ordinari e in seconda convocazione (almeno mezz'ora dopo la prima). Non sono ammesse deleghe.

Nell'Assemblea Ordinaria vengono presentati i programmi delle iniziative che le Sezioni Regionali e Provinciali intendono programmare per l'anno successivo e il loro impegno economico e le modalità di copertura finanziaria, se ne verifica la compatibilità con i principi statutari, e ne viene steso un Verbale da trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.

Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte tramite voto palese a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto un Delegato Regionale, motivandone la decisione, e sostituendolo ove necessario. Il Delegato sostituito può richiedere la conferma o meno della decisione dal Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.

Sezioni Provinciali

Vengono istituite le Sezioni Provinciali per le zone con un numero di iscritti, abitanti o operatori nel territorio rispettivo, superiore a venti unità. La Sezione Provinciale è composta dai Soci Ordinari e Aderenti residenti o operanti nella Provincia cui essi fanno capo. Non sono ammesse le appartenenze a più di una Sezione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i Delegati Provinciali, su proposta del Delegato Regionale. Il Delegato Provinciale sceglie un membro della Sezione Provinciale quale suo Vice, che lo può sostituire in caso di sua assenza, e che collabora con lui nell'organizzazione delle attività provinciali e sceglie un membro che svolge funzioni di Segretario - Tesoriere con il compito di Segreteria Sezionale e di contabilità delle disponibilità economiche della Sezione.

Il Delegato Provinciale convoca almeno una volta l'anno l'Assemblea Provinciale di tutti gli iscritti. La convocazione deve essere effettuata tramite convocazione scritta, o per fax, o per e-mail, o telefonicamente con un preavviso di almeno otto giorni con la comunicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ordinari e aderenti e in seconda convocazione (almeno mezz'ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Nell'Assemblea Ordinaria vengono proposti i programmi delle iniziative che la Sezione intende programmare per l'anno successivo, e le modalità di copertura finanziaria e ne viene steso un Verbale da trasmettere attraverso la Sezione Regionale, al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.

Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte tramite voto palese a maggioranza semplice. Per lo svolgimento delle loro attività le Sezioni Provinciali hanno a disposizione i fondi ad esse destinati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, attraverso il Consiglio Regionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto un Delegato Provinciale, motivandone la decisione e sostituendolo ove necessario, specificando i motivi della scelta, soprattutto nei casi di mancanza di attività della Sezione, o della incapacità a raggiungere, dopo ripetute sollecitazioni da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il numero minimo di Soci. Il Delegato sostituito può richiedere la conferma o meno della decisione al Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.

ART. 25 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'**ASPAM** è indivisibile fra i membri dell'Associazione. Esso dovrà essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed è costituito da:

- a) quote associative, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi, fondi e donazioni ricevuti da parte di Enti, Istituti pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche;

c) beni mobili e immobili, e beni strumentali acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione;

Sarà quindi possibile finanziare le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati), e finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivi e quelli preventivi, predisposti dal Tesoriere, devono essere discussi e approvati dall'Assemblea Generale entro il successivo 30 aprile, in accordo con le disposizioni previste dallo Statuto.

Le somme possedute dall'Associazione devono essere depositate, a nome dell'Associazione, presso Istituti bancari e/o postali. Il Tesoriere, su espresso mandato del Consiglio Direttivo, avrà facoltà di firma e prelevamento. In caso di morte del socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto.

ART. 26 - SPESE E FINANZIAMENTO

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. A tutti i titolari di cariche sociali e ai Soci che svolgono importanti compiti per conto dell'Associazione, compete il rimborso delle spese per viaggi e trasferte compiuti per tale funzione. Questi rimborsi saranno effettuati secondo le regole e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

Ogni Regione è finanziata con un contributo la cui entità è annualmente fissata dal Consiglio Nazionale. Al contributo si aggiunge una aliquota percentuale sull'ammontare delle quote associative provenienti dalla Regione interessata. Tale aliquota sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Nazionale.

ART. 27 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione può essere stabilito con delibera adottata dall'Assemblea Generale, appositamente convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci Ordinari.

In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea plenaria provvederà alla nomina di un liquidatore, scelto tra i Soci Ordinari. Il liquidatore potrà effettuare la liquidazione, se necessario con l'ausilio di tecnici qualificati. Il liquidatore, completata la fase di liquidazione provvederà a versare eventuali somme residue a beneficio dell'Associazione Nazionale Orfani dei Medici, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Eventuali somme necessarie alla copertura dei saldi passivi di liquidazione, saranno ripartite in eguale misura tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

ART. 28 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente alla disciplina civilisticamente vigente.

ART. 29 - NORMA FINALE

Resta inteso che questo è l'unico Statuto valido per l'Associazione **ASPAM**. Gli Statuti precedentemente approvati e utilizzati dalla data odierna si intendono abrogati.

IL PRESENTE STATUTO VIENE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI A.S.P.A.M. DEL 15 OTTOBRE 2006, IN VERONA.